



COMUNE DI ROSA'

Provincia di Vicenza

Prot. N. 3158

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 11 del 22/02/2010

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE PREVISTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **20.30**, nella **sede municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. **Carlesso Marino** nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio. Assiste Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

<input checked="" type="checkbox"/> ON. LANZARIN Manuela	<input type="checkbox"/> LANDO Ermenegildo
<input checked="" type="checkbox"/> POGGIANA Daniele	<input type="checkbox"/> ZUIN Paolo
<input checked="" type="checkbox"/> BORDIGNON Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> BIZZOTTO Simone
<input type="checkbox"/> ZONTA Natale	<input checked="" type="checkbox"/> PAVIN Roberto
<input checked="" type="checkbox"/> ZEN Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> FRIGHETTO Luigino
<input checked="" type="checkbox"/> BIZZOTTO Giandomenico	<input checked="" type="checkbox"/> VETTORAZZO Graziano
<input type="checkbox"/> VIGO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/> PIOTTO Dimitri
<input checked="" type="checkbox"/> CARLESSO Marino	<input type="checkbox"/> GEREMIA Valerio
<input checked="" type="checkbox"/> FERRARO Gastone	<input type="checkbox"/> NICHELE Flavio
<input checked="" type="checkbox"/> BALLICO Mirko	<input type="checkbox"/> SIGNORI Lorenzo
<input checked="" type="checkbox"/> SIMIONI Alessandro	

PRESENTI: 14

ASSENTI: 7

Sono presenti gli Assessori esterni:

.

Scrutatori:

Ferraro Gastone, Simioni Alessandro, Vettorazzo Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

COMUNE DI ROSA'

Settore LAVORI PUBBLICI ECOLOGIA - Servizio VIABILITA'

Bozza di Consiglio n. 4 del 04/02/2010

Oggetto : INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE PREVISTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010.

Testo Proposta:

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA'

Visto il D.P.R. 26.08.1993 n.412 – allegato A - dal quale risulta che il Comune di Rosà è stato inserito nella zona climatica E;

VISTO l'art. 13, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), che ha disposto che “in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

VISTO l'art. 1, comma 240, della LEGGE 24 dicembre 2007, n.244 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) che ha disposto che:

240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

VISTO il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

Visto l'emendamento al D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 che prevede: - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti in zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

VISTA la legge 22.12.2008, n. 203 (finanziaria 2009) la quale (art. 2, comma 13) ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per usufruire delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al citato art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO che la legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come”porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”.

VISTA la Circolare 31.12.2009, n. 178604 della AGENZIA DELLE DOGANE ;

VISTA la CIRCOLARE PREFETTIZIA n. 7 del 26 gennaio 2010 con la quale viene evidenziata l'esigenza di verificare e, se del caso, di aggiornare la deliberazione consiliare di individuazione delle zone geografiche con l'indicazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale nonché di informare contestualmente la cittadinanza dell'attuale restrizione del beneficio fiscale in argomento;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 09.08.2007, ultima in ordine cronologico, valida fino al 31 dicembre 2009, adottata in merito alla individuazione delle zone geografiche del Comune ai fini dei benefici fiscali per l'acquisto di gasolio e GPL per riscaldamento, con la quale è stato confermato il criterio per cui la “distanza del fabbricato, presso il quale viene impiegato il combustibile per riscaldamento, dovrà essere oltre 20 ml. dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, etc.”

RITENUTO , pertanto, di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2010, il beneficio fiscale di cui alla legge 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate del Comune di Rosà, intese come porzioni edificate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le “case sparse”;

CONSIDERATO che occorre aggiornare la deliberazione consiliare n. 40 del 2007, delimitando il centro abitato ove ha sede la casa comunale ed individuando i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati posti nel territorio Comunale di Rosà per i quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria n. 191/2009 per il prossimo **ANNO 2010**;

VISTA la planimetria in scala 1:5.000 prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, nella quale la rete del metano è evidenziata con colore verde ed il centro abitato di Rosà, dove ha sede la casa comunale, con colore rosso DATO ATTO che i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati, ai quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali per l'anno 2010, non hanno alcuna colorazione nella suddetta planimetria;

RITENUTO, infine, di confermare il criterio già adottato negli anni passati per l'individuazione delle frazioni metanizzate, per cui si considerano servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a 20 ml. da detta rete, attesa la presunta antieconomicità di un allacciamento superiore alla distanza citata;

VISTO il DPR 26.08.1993 n. 412;

CHIESTO il parere del responsabile del Servizio Viabilità in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

1) di dare atto che il beneficio della riduzione di prezzo relativa al gasolio ed al GPL usati come combustibile per riscaldamento, è applicabile per l'anno 2010 alle sole frazioni del territorio comunale ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

2) di aggiornare in tal senso la deliberazione consiliare n. 40/2007 ed individuare - per **l'anno 2010** - i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati posti nel territorio comunale di Rosà, indicati senza alcuna colorazione nella planimetria in scala 1:5.000 prodotta dall'Ufficio Tecnico ed allegata al presente atto sotto la lettera "A ", per i quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali previste per i rifornimenti di gasolio e GPL ad uso riscaldamento;

3) di tenere valido e confermare il criterio, già adottato in passato, per cui la "distanza del fabbricato, presso il quale viene impiegato il combustibile per riscaldamento, dovrà essere oltre 20 ml. dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, etc."

4) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000.-

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 22/02/2010 N. _____

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione avente per oggetto :

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON
METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE
PREVISTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010..

SETTORE LAVORI PUBBLICI ECOLOGIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Rosà, li 16/02/2010



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI ECOLOGIA
Mirko Campagnolo

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE
NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO
DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE PREVISTA DALLA LEGGE
FINANZIARIA 2010.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'assessore alla viabilità, **Bizzotto Simone**: si rende necessario alla luce della Finanziaria 2010 andare a ridefinire l'utenza avente titolo ai benefici fiscali in merito all'erogazione, all'utilizzo di gasolio e GPL come combustibili per il riscaldamento, escludendo il centro abitato ove ha sede la casa comunale in quanto è praticamente la definizione che viene introdotta nella legge finanziaria. Cogliamo l'occasione per aggiornare la rete del metano esistente e andiamo a riconfermare la distanza di 20 metri dal fabbricato, ossia dal punto di possibile allacciamento quale il confine di proprietà o la recinzione dell'area di proprietà per definire gli utenti che hanno titolo alle agevolazioni. In sostanza per andare ad identificare il centro abitato ove ha sede la casa comunale siamo andati ad individuare la definizione di Rosà capoluogo fatta con le definizioni parrocchiali, perché c'era la difficoltà di andare a definire territorialmente le frazioni e abbiamo pensato di andarci a riferire all'identificazione delle Parrocchie. Quindi quello che voi vedete nella planimetria proiettata in viola è il territorio della parrocchia di Rosà, del centro capoluogo. Poi come vedete è riportata l'individuazione dei centri abitati in base alle delibere di consiglio comunale, quella che vedete riportata naturalmente è l'ultima delibera di identificazione dei centri abitati e la si vede in colore magenta nella planimetria. In colore verde invece è riportata la rete del gas metano attuale. Cerchiamo di semplificare l'individuazione della planimetria. Abbiamo individuato il territorio di Rosà, capoluogo per capirci, perché all'interno di questo il centro abitato è escluso dalle agevolazioni. Pertanto nella planimetria successiva scompaiono i centri abitati al di fuori della frazione di Rosà, di Rosà capoluogo. A questi centri viene data la possibilità di avere l'agevolazione, qualora non siano serviti dalla rete del metano, e quindi per gli utenti ubicati a più di venti metri dalla rete del gas metano. Pertanto chi risiede in questi centri abitati, che non sia quello di Rosà capoluogo, ha diritto all'agevolazione.

Il risultato finale che ne deriva non è altro che questa planimetria dove rimangono i centri abitati del capoluogo ove ha sede la casa comunale, così come definito dalle normative che si sono susseguite con le finanziarie e quindi rimane quella identificazione. Rimane il verde che è la rete del gas metano e, pertanto, i cittadini che distano più di 20 metri dalla rete metano dove non c'è il centro abitato hanno diritto all'esenzione. Coloro i quali risiedono nel centro abitato che è rimasto in questa planimetria, pur non avendo la rete del gas metano nel fronte strada, non hanno titolo all'agevolazione, intendendo con questo coloro i quali risiedono nelle vie identificate come centro cittadino.

I cittadini erano in attesa di questa definizione, perché praticamente dal 1° gennaio si faceva riferimento alla nuova normativa. Non sarà l'amministrazione comunale che rilascerà di volta in volta la dichiarazione al cittadino che ha bisogno di fare rifornimento di questi carburanti ma dovrà essere il cittadino che farà una dichiarazione in forza di questa planimetria che noi andiamo ad adottare. Evitiamo di sottoporre l'ufficio ad un lavoro che lo occuperebbe in maniera permanente nel periodo invernale per rilasciare queste dichiarazioni. Si è ritenuto opportuno individuare la planimetria e, poi, demandare all'autodichiarazione dei singoli cittadini interessati.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto l'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4), come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto che la legge finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191) prevede che il beneficio delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegato per riscaldamento è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese come ".....porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse";

Vista la Circolare 31.12.2009, n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane ;

Vista la circolare prefettizia n. 7 del 26 gennaio 2010 con la quale viene evidenziata l'esigenza di verificare e, se del caso, di aggiornare la deliberazione consiliare di individuazione delle zone geografiche con l'indicazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale nonché di informare contestualmente la cittadinanza dell'attuale restrizione del beneficio fiscale in argomento;

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 40 del 09.08.2007, ultima in ordine cronologico, valida fino al 31 dicembre 2009, adottata in merito alla individuazione delle zone geografiche del Comune, ai fini dei benefici fiscali per l'acquisto di gasolio e GPL per riscaldamento, con la quale è stato confermato il criterio per cui la "distanza del fabbricato, presso il quale viene impiegato il combustibile per riscaldamento, dovrà essere oltre 20 ml. dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, etc."

Ritenuto, pertanto, di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2010, il beneficio fiscale di cui alla legge 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate del Comune di Rosà, intese come porzioni edificate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le "case sparse";

Considerato che occorre aggiornare la deliberazione consiliare n. 40 del 2007, delimitando il centro abitato ove ha sede la casa comunale ed individuando i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati posti nel territorio Comunale di Rosà per i quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria n. 191/2009 per il prossimo **ANNO 2010**;

Vista la planimetria in scala 1:5.000 prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", nella quale la rete del metano è evidenziata con colore verde ed il centro abitato di Rosà, dove ha sede la casa comunale, con colore rosso;

Confermato il criterio già adottato negli anni passati per l'individuazione delle frazioni metanizzate poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, per cui si considerano servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a 20 ml. da detta rete, attesa la presunta antieconomicità di un allacciamento superiore alla distanza citata;

Visto il DPR 26.08.1993 n. 412;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Presenti: Sindaco + 13 Consiglieri - astenuti n. 1 (Piotto)

Con voti favorevoli n. 13

DELIBERA

- 1) di dare atto che il beneficio della riduzione di prezzo relativa al gasolio ed al GPL usati come combustibile per riscaldamento, è applicabile per l'anno 2010 alle sole frazioni del territorio comunale ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- 2) di aggiornare in tal senso la deliberazione consiliare n. 40/2007 ed individuare - per **l'anno 2010** - i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati posti nel territorio comunale di Rosà, indicati senza alcuna colorazione nella planimetria in scala 1:5.000 prodotta dall'Ufficio Tecnico ed allegata al presente atto sotto la lettera "A ", per i quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali previste per i rifornimenti di gasolio e GPL ad uso riscaldamento;
- 3) di tenere valido e confermare il criterio, già adottato in passato, per cui la "distanza del fabbricato, presso il quale viene impiegato il combustibile per riscaldamento, dovrà essere oltre 20 ml. dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione, il confine di proprietà, etc."

Con successiva votazione (astenuti n. 1 - favorevoli n. 13) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Carlesso Marino

Carlesso Marino



IL SEGRETARIO GENERALE

Fulvio Brindisi

Fulvio Brindisi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Li _____ - 3 MAR. 2010



IL FUNZIONARIO
Sebastiano Nichele

Sebastiano Nichele

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267..

Li _____



IL SEGRETARIO GENERALE